



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALLARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2011

Misure per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende promuovere il ricambio generazionale in agricoltura, introducendo alcune misure agevolative a favore dei giovani agricoltori.

In particolare, mira a favorire, nel pieno rispetto delle normative europee, il primo insediamento di giovani agricoltori e l'adattamento strutturale delle aziende agricole successivo al primo insediamento.

L'articolo 2 definisce i soggetti beneficiari delle misure contenute nel presente disegno di legge: gli agricoltori di età inferiore a quaranta anni, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di imprenditore, che dimostrino di essere in possesso di adeguate competenze professionali e che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. L'articolo 2 definisce, inoltre, al comma 2, cosa si intende per adattamento strutturale e demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle competenze minime che i giovani agricoltori devono possedere per accedere alle misure agevolative e le modalità di valutazione del piano aziendale che gli stessi devono presentare.

L'articolo 3 stabilisce che i giovani imprenditori agricoli possono avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività inizia e nei quattro successivi di un regime fiscale agevolato, con il pagamento di un'imposta

sostitutiva delle imposte sul reddito e delle relative addizionali, pari al 10 per cento del reddito prodotto. Gli stessi soggetti, per il medesimo arco temporale, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'articolo 4 introduce un credito di imposta a favore dei giovani imprenditori agricoli nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate relative agli investimenti materiali o immateriali, che migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola e siano conformi alle norme comunitarie applicabili. Il credito di imposta è erogato fino a concorrenza dell'importo di 20 milioni di euro.

L'articolo 5 promuove la definizione di una convenzione tra Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministro dell'economia e delle finanze, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con lo scopo di favorire l'accesso al credito agevolato da parte dei giovani imprenditori agricoli.

L'articolo 6 rivede al rialzo le aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate di cui all'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da applicare sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in modo da garantire la necessaria copertura finanziaria alle misure agevolative oggetto del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge promuove il ricambio generazionale in agricoltura tramite la predisposizione di misure agevolative volte a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile.

2. Le misure di cui alla presente legge sono finalizzate a favorire il primo insediamento di giovani agricoltori e l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento.

3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse nel rispetto delle normative dell'Unione europea.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1698/2005, del Consiglio, del 20 settembre 2005, le misure agevolative di cui alla presente legge sono concesse ad agricoltori:

a) di età inferiore a quaranta anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

b) che dimostrano di possedere conoscenze e competenze professionali adeguate;

c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

2. Ai fini della presente legge, per adattamento strutturale dell'azienda dopo il primo insediamento, si intendono gli investimenti materiali o immateriali, che migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola e

siano conformi alla vigente normativa dell'Unione europea.

3. Per poter beneficiare delle misure agevolative di cui alla presente legge, gli investimenti di cui al comma 2 devono essere specificati nel piano aziendale di cui alla lettera c) del comma 1 ed essere effettuati entro 36 mesi dalla data del primo insediamento.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le competenze minime di cui alla lettera b) del comma 1 e le modalità di valutazione del piano aziendale di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

Art. 3.

(Regime fiscale agevolato per i giovani imprenditori agricoli)

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che avviano un'attività d'impresa, anche in forma associata, nel settore dell'agricoltura e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle relative addizionali, pari al 10 per cento del reddito prodotto.

2. I medesimi soggetti sono esentati dall'imposizione IRAP per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti ai soggetti in regola con gli adempimenti ed i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi.

4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente n. 917 del 1986.

Art. 4.

(Credito di imposta a favore dei giovani imprenditori agricoli)

1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate relative agli investimenti materiali o immateriali, che migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola e siano conformi alle norme dell'Unione europea. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso fino a concorrenza dell'importo 20 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità d'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 5.

(Misure per favorire l'accesso al credito)

1. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove

la definizione di una convenzione con l'Associazione bancaria italiana, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire l'accesso al credito agevolato da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2. A tal fine presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, con dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante applicazione delle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,8 per cento»;

2) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,8 per cento»;

3) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10,8 per cento»;

4) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,2 per cento»;

5) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 per cento».

